

Repertorio n. 5 anno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

OGGETTO: Contratto d'appalto relativo ai lavori di "Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTO N°1 - VIE CUGIA, SPANO, ELEONORA D'ARBOREA , VIA SIOTTO PINTOR – CUP J53D18000080004 - CIG 7735380D80

L'anno **2019**, il giorno due del mese di **luglio** (02/07/2019) in Scano di Montiferro nell'Ufficio di Segreteria e nella Sede in Piazza Montrigu de Reos.

DAVANTI A ME

Dr.ssa Emanuela Stavole , Segretario comunale, per legge abilitata a rogare gli atti nei quali il Comune è parte interessata, autorizzata ai sensi dell'art. 97. e. 4, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000, n 267, esclusa l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, con il mio assenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

DA UNA PARTE

Dott.ssa Angela Pischedda, nata in Svizzera il 29.06.1961, nella sua qualità di responsabile dell'Area Finanziaria e Tecnica FF del Comune di Scano di Montiferro, domiciliato per ragioni della carica in Scano di Montiferro, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Scano di Montiferro, con sede legale in Via Montrigu de Reos, n. 1, CF 800 0439 0953 P.IVA 00351460951, in virtù delle competenze attribuite ai responsabili Servizio dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del decreto sindacale n°5 prot. n. 2395 del 21.05.2019 di nomina di responsabile dell'area finanziaria, Facente Funzioni resp Area Tecnica,

DALL'ALTRA

	Sig. Luciano Serra, nato a Nuragus il 02.10.1946 C.F. SRRLCN46R02F981Y,	
	il quale interviene in quest'atto nella sua qualità di rappresentante legale	
	dell'impresa "Ser.Lu costruzioni srl", con sede in Cagliari – via Eleonora	
	d'Arborea n.14, cap.09131, - C.F. / P.I. 02689470926 , iscritta nella sezione	
	ordinaria del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari (REA) al	
	n.216988, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome e per conto e	
	nell'interesse della ditta succitata ,di seguito denominato anche Appaltatore.	
	Detti comparenti della cui identità e capacità a contrattare io Segretario	
	Comunale sono personalmente certa.	
	PREMESSO	
	Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 16.11.2018 è stato	
	approvato il progetto esecutivo dei lavori di "6000 Campanili – Lavori di	
	riqualificazione viaria del centro storico – LOTTO FUNZIONALE n°1 Stralcio	
	Cugia, via Eleonora, via Siotto Pintor, via Spano" – CUP J53D18000080004,	
	dell'importo complessivo di €. 276.000,00 di cui €.185.800,00 (Euro	
	centottantacinquemilaottocento/00) per lavori a base d'asta, ed €. 2.000,00	
	(Euro duemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed	
	€.88.200,00 (Euro ottantottomiladuecento/00) per somme a disposizione	
	dell'Amministrazione;	
	Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica FF. A.C. 134,	
	r.g 628 del 14.12.2018 si è stabilito di procedere alla gara mediante	
	procedura aperta, ai sensi dell'art.59 e 60 del Dlgs 50-2016, da aggiudicarsi	
	con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del Dlgs	
	n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed approvati termini ed atti di partecipazione alla	
	stessa;	
	2	

	Che, a cura del Responsabile del Procedimento sono state richieste tutte le	
	autorizzazioni e tutti i nulla osta di competenza del Comune, necessari alla	
	approvazione del progetto dell'opera di cui trattasi, come indicato nella	
	deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 16.11.2018 di approvazione	
	del progetto definitivo-esecutivo;	
	Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica FF. A.C. n. 040	
	r.g. 212 del 30.04.2019, i lavori di cui all'oggetto sono stati definitivamente	
	aggiudicati alla ditta "Ser.Lu costruzioni srl", con sede in Cagliari – via	
	Eleonora d'Arborea n.14, cap.09131, - C.F. / P.I. 02689470926 - per	
	l'importo di complessivi. €. 141.556,24 (centoquarantunomila	
	cinquecentocinquantasei / 24) di cui €.139.556,24 (centotrentanovemila	
	cinquecentocinquantasei/ 24) per lavori e somministrazione, al netto del	
	ribasso offerto del 24,889%, oltre €. 2.000,00 per oneri di sicurezza, non	
	assoggettati a ribasso, oltre IVA;	
	Che a cura del Geom. Piero Piludu, Responsabile del procedimento, sono	
	stati verificati i requisiti dichiarati dalla ditta appaltatrice e acquisiti tutti i	
	documenti atti a comprovare l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto	
	l'aspetto giuridico, tecnico economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che	
	trattasi, come risulta dalla certificazione dello stesso Geom. Piludu rilasciata	
	in data 16.04.2019;	
	Che, ai fini della verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del	
	D.lgs. 159/2011, si è verificato altresì che l'impresa è iscritta nella white listi	
	della prov. di Cagliari, con iscrizione attualmente attiva;	
	Si dà atto che il presente atto, per effetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.	
	50/2016, viene dalle parti firmato digitalmente davanti a me, Ufficiale	
	3	

	Rogante.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente contratto,----	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 (Oggetto del contratto)	
	Il Comune di Scano di Montiferro, nella persona della dott.ssa Angela	
	Pischedda, conferisce al Sig. Luciano Serra, nato a Nuragus il 02.10.1946	
	C.F. SRRLCN46R02F981Y, il quale interviene in quest'atto nella sua qualità	
	di rappresentante legale dell'impresa "Ser.Lu costruzioni srl", con sede in	
	Cagliari – via Eleonora d'Arborea n.14, cap.09131, - C.F. / P.I. 02689470926,	
	che accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di <i>"Riqualificazione</i>	
	<i>viaria del centro storico – LOTTO N°1 - VIE CUGIA, SPANO, ELEONORA</i>	
	<i>D'ARBOREA , VIA SIOTTO PINTOR – CUP J53D18000080004 - CIG</i>	
	<i>7735380D80".</i>	
	L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e degli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo	
	approvato con delibera G.C. n° 83 del 16.11.2018 e sotto l'osservanza piena,	
	assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti	
	e risultanti nel complesso degli elaborati del progetto.	
	Articolo 2 (Documenti che fanno parte del contratto)	
	Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non	
	materialmente allegati, i seguenti documenti: All.A1 Relazione illustrativa e	
	Tecnica; All.A2 Analisi dei prezzi; All.A3 Elenco prezzi unitari; All.A5	
	Computo oneri di sicurezza; All.A7 Piano di sicurezza e coordinamento;	
	4	

	(All.A8 Piano di Manutenzione dell'opera; All.A10 Fascicolo dell'opera;	
	Tav.B1 Elaborati grafici;	
	Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati con firma digitale dalle	
	parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti. Sono	
	materialmente allegati al presente contratto:	
	All.A4 - Computo metrico estimativo; All. A6 - Capitolato speciale di appalto;	
	Articolo 3 – (Norme da applicare all'appalto)	
	Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla	
	richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni	
	contenute nel Capitolato speciale d'appalto e alle norme statali e regionali in	
	materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di	
	tutela ambientale.	
	Si richiamano in particolare: il D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal	
	D.Lgs. n. 56/2017 e dalla L. legge 14 giugno 2109, n. 55,; il D.P.R. n.	
	207/2010 per le parti non abrogate, il D. Lgs. n. 81/2008; il D. Lgs. n.	
	152/2006 s.m.i.; la legge Regione Sardegna n.8 /2018; le norme vigenti in	
	materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i	
	disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e	
	prevenzione degli infortuni dei lavoratori; Le disposizioni vigenti in materia di	
	trattamento economico e normativo della manodopera.	
	Articolo 4 - (Domicilio dell'appaltatore)	
	L'appaltatore si obbliga ad eleggere domicilio presso la sede comunale di	
	Scano di Montiferro sita in via Montrigu De Reos, 1- alla PEC serlusrl@pec.it	
	e ciò ai fini dell'art. 2 del già citato Decreto n. 145/2000. Le notificazioni e le	
	intimazioni verranno effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica	
	5	

	certificata.	
	Qualsiasi comunicazione fatta dal responsabile dell'Area Tecnica FF, dal	
	Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori al Capo Cantiere od	
	all'incaricato dell'Appaltatore, si considera fatta personalmente all'Appaltatore	
	stesso.	
	Articolo 5 (Corrispettivo dell'appalto)	
	L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad	
	€.141.556,24 (centoquarantunomila cinquecentocinquantasei / 24) di cui	
	€.139.556,24 (centotrentanovemila cinquecentocinquantasei/ 24) per lavori e	
	somministrazione, al netto del ribasso offerto del 24,889%, oltre	
	€.2.000,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, da	
	assoggettarsi ad IVA 22%;	
	Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.207/2010;	
	Articolo 6 - (Pagamenti)	
	La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione nei casi	
	consentiti dalla legge e secondo le modalità indicate ed in conformità a	
	quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del Codice. All'Appaltatore saranno	
	corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo	
	dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà l'importo di €. 50.000,00	
	(cinquantamila) al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge, ai sensi	
	dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto. Tale importo, nel caso di	
	sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato	
	e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati	
	fino alla data della sospensione. Il certificato di pagamento dell'ultimo	
	acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente	
	6	

	all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come	
	prescritto. Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento	
	o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o	
	regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa	
	addurre a giustificazione della loro esecuzione.-----	
	La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/010, dopo la	
	presentazione di garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore, previa	
	acquisizione del DURC, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento	
	non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi	
	dell'art. 1666. comma 2. del Codice Civile. In caso di ritardo nella emissione	
	dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto	
	alle condizioni e ai termini stabiliti, spettano all'appaltatore gli interessi legali	
	e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con Decreto	
	Ministeriale.	
	Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà subordinato alla produzione dal	
	parte dell'appaltante della documentazione attestante la corresponsione ai	
	propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto, di quanto dovuto in	
	ragione delle prestazione erogate, tramite apposita ricevuta firmata dai	
	dipendenti stessi con il quale gli stessi attestino di aver ricevuto i compensi	
	loro spettanti compreso il versamento del TFR. I pagamenti potranno essere	
	sospesi fino all'esibizione di tale ricevuta.	
	Per quanto non previsto si rimanda a quanto disposto dal capitolato speciale	
	d'appalto e al D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate.	
	Articolo 7 -(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)	
	7	

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. -----

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: Banco di Sardegna agenzia di Isili IBAN: IT32A0101585310000070042304 Intestatario: Ser.Lu Costruzioni Srl; L'appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: Sig. Luciano Serra nato a Nuragus il 02.10.1946 C.F. SRRLCN46R02F981Y -----

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP . L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed alla Prefettura di Oristano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Viene inoltre precisato quanto segue:

- i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere comunale Banco di Sardegna-----

Articolo 8 - (Verifiche relative agli obblighi dell'impresa)

	L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e	
	con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli	
	adempimenti contributivi ed assistenziali; richiede, inoltre all'appaltatore la	
	ricevuta firmata dai dipendenti impiegati nel cantiere ad assolvimento	
	dell'obbligo di cui all'art.6 ultimo comma.-----	
	Articolo 9 (Tempi di esecuzione)	
	Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima	
	firma digitale sul contratto.	
	Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in	
	Novanta (90) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di	
	consegna. I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto	
	finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere sono	
	indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 10 (Penali per il ritardo)	
	In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 113 bis del D.Lgs.n.	
	50/2016 e ss.mm.ii rimane stabilita nella misura del uno per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo o per le scadenze	
	fissate nel programma temporale dei lavori e comunque complessivamente	
	in misura non superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale.	
	Articolo 11 (Sospensione, ripresa e proroga dei lavori)	
	E' ammessa la sospensione e ripresa dei lavori nei casi e con le modalità di	
	cui agli artt. 107 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii . La proroga dei lavori può	
	essere concessa con le modalità di cui all'art. 106-107 del predetto decreto	
	ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, sentito il parere	
	del Direttore dei Lavori.	
	9	

Articolo 12 (Garanzie)

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'appalto di che trattasi, una

cauzione definitiva di Euro € 16.862,18 (Euro

sedicimilaottocentosessantadue/18) pari al 11,91 % dell'importo dei lavori, ai

sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale garanzia risulta redatta

secondo la "Polizza Tipo" di cui al DECRETO 19 gennaio 2018 , n. 31 del

Ministero dello Sviluppo Economico, ed è stata rilasciata in data 18.06.2019

con polizza n. 820016.91.008993 della società BCC Assicurazioni S.p.A.

Largo Tazio Nuvolari,1 - 20143 Milano (MI) – Agenzia: GALGANO S.p.A.

Milano (MI). -----

La garanzia definitiva cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e,

comunque, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii;

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di risoluzione del

contratto, il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. Il Comune ha,

altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dei regolamenti e delle Leggi

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può, inoltre, richiedere

all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno

in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia deve

essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua

	escussione, anche parziale. Per quanto non previsto si rimanda all'art. 103 e	
	ss del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.	
	L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di	
	qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose	
	dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della	
	prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di	
	disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei	
	danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e	
	tenere indenne l' ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa	
	eventualmente rivolta da terzi.	
	Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore ha	
	stipulato una polizza assicurativa C.A.R. che tiene indenne	
	l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa	
	determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed	
	opere, anche preesistenti), rilasciata in data 20.06.2019 con polizza n.	
	646A8464 della società Zurich Insurance Plc – Agenzia n. 0646 di Cagliari,	
	che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi	
	nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Il massimale di assicurazione	
	per i danni alle cose è stabilito nella somma di € 141.557,00 (Euro	
	centoquarantunomilacinquecentocinquantasette/00). Il massimale per	
	l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 500.000,00 (Euro	
	cinquecentomila), La copertura assicurativa decorrere dalla data di consegna	
	dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio	
	o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi	
	11	

	dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'impresa	
	sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i predetti massimali. Le	
	parti danno atto che le suddette polizze sono depositate e conservati presso	
	l'ufficio tecnico comunale, congiuntamente agli atti relativi alle procedure	
	dell'appalto.	
	Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto)	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione,	
	come stabilito dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.	
	Articolo 13 (Subappalto)	
	In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le	
	quote della prestazione da subappaltare, indicate nei limiti di legge, l'ente	
	committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le	
	condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo	
	105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm ii. L'appaltatore resta in ogni caso	
	responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di	
	subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei	
	subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in	
	conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Si rinvia all'art. 105,	
	comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.	
	Articolo 14 (Sicurezza)	
	L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve o	
	eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), predisposto in	
	sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del	
	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. ed in ogni caso il Piano Operativo di	
	Sicurezza (POS). Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza	
	12	

	fanno parte del contratto di appalto anche se non materialmente allegati ma	
	depositati agli atti dell'ufficio tecnico. Le gravi e ripetute violazioni dei piani	
	stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora	
	dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.	
	L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti	
	nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese	
	subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato	
	dall'appaltatore.	
	Articolo 15 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)	
	L'appaltatore è obbligato:	
	a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la zona dove sono eseguiti i lavori;	
	b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, prevista dalla vigente	
	normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs.	
	n. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.	
	In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni	
	dovute al personale dipendente, si applica l'articolo 27 del Capitolato	
	speciale d'appalto, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente,	
	anche in corso d'opera, i lavoratori regolarmente impiegati nel cantiere	
	relativo ai lavori.	
	Articolo 16 (Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.)	
	Il certificato di "regolare esecuzione" deve essere emesso nel rispetto delle	
	13	

disposizioni di cui all'art.215 del DPR 207/2010 e art 102 del D.Lgs n. 50/2016. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi oltre tale termine equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "regolare esecuzione", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'appaltatore è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Comune disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie, senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate.

Articolo 17 (Risoluzione del contratto.)

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Articolo 18 – (Recesso dal contratto)

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 19- (Controversie e soluzioni arbitrali)

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e L'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Oristano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 (Rispetto codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità)

La sottoscritta Dott.ssa Angela Pischedda, responsabile dell' Area Tecnica

	FF., che nel presente atto rappresenta il Comune di Scano il Montiferro,	
	dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico	
	dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di	
	interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice integrativo di	
	comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della	
	G.C. n 73 del 17.09.2013 e alla legge 190/2012. L'appaltatore dichiara	
	l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui	
	all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;	
	L'appaltatore dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto	
	si risolve di diritto in caso di violazione , da parte sua, degli obblighi derivanti	
	dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013	
	e del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con la	
	succitata deliberazione della Giunta Comunale. L'appaltatore si obbliga, al	
	rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", D.P.R n.	
	62/2013. L'impresa si impegna, per averlo sottoscritto, al rispetto del patto di	
	integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del	
	24.05.2016.	
	Articolo 21 (Trattamento dati personali ai sensi del regolamento u.e.	
	679/2016)	
	Le parti, con la firma del presente contratto dichiarano di aver letto e	
	compreso l'informativa privacy rese separatamente ai sensi e per gli effetti	
	del reg. UE 679/2016 e si impegna a mantenere la riservatezza sui dati che	
	gli verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere	
	correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per	
	l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTO	
	16	

	N°1 - VIE CUGIA, SPANO, ELEONORA D'ARBOREA , VIA SIOTTO PINTOR – CUP J53D18000080004 - CIG 7735380D80; Le parti riconoscono	
	e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile	
	al trattamento dei dati personali. L'appaltatore altresì ha l'obbligo di	
	mantenere riservati i dati e le informazioni che transitano per le	
	apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e comunque a	
	conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazioni o	
	trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.	
	L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei	
	dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla	
	sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione	
	Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla	
	protezione dei dati personali. In caso di inosservanza degli obblighi sopra	
	descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il	
	Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni	
	che ne dovessero derivare. -----	
	Articolo 22 (spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali)	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di	
	quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato generale, sono a carico	
	dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 22,00 % per cui si richiede la	
	registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.	
	131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è	
	17	

comunque a carico dell'Amministrazione.

E richiesto, io Segretaria rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 18 pagine a video. Il presente contratto viene da me, segretaria comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono, con firma digitale, ai sensi del Codice della amministrazione digitale. Io sottoscritta, segretaria comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del Codice dell'amministrazione digitale. In presenza delle parti io Segretaria Comunale, ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Letto, approvato e firmato.

Per l'Ente: Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Legale Rappresentante dell'impresa

Il Segretario Comunale